



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Giuseppe Tedesco	Presidente
Vincenzo Picaro	Consigliere rel.
Giuseppe Fortunato	Consigliere
Chiara Besso Marcheis	Consigliere
Francesco Graziano	Consigliere

Oggetto:

LAVORO
AUTONOMO
Ud.09/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29268/2020 R.G. proposto da:

■■■■■ ■■■■■ rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avvocato
■■■■■ ■■■■■

-ricorrente-

contro

Encal Cisl Confederazione Assistenza Lavoratori,

-intimato-

avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Bari n. 561/2020
depositata il 29.10.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.7.2026 dal
Consigliere Vincenzo Picaro.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., l'avvocato ■■■■■ ■■■■■ dopo la
declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Roma del 5.3.2019, con
ricorso in riassunzione alla Corte d'appello di Bari domandava la
liquidazione dei compensi giudiziali relativi all'attività difensiva



espletata in favore di Encal Cisl, Ente Nazionale Confederazione Assistenza Lavoratori, nel giudizio n. 432/2013 R.G., svoltosi in secondo grado dinanzi alla Corte d'appello di Bari, sezione lavoro, per la somma complessiva di euro 29.172,05 oltre interessi legali, di mora e risarcimento ex artt. 3, 4 e 6 del D.lgs. n. 231/2002.

Costituitosi, Encal Cisl contestava quanto *ex adverso* dedotto, sollevando eccezione di prescrizione presuntiva triennale e sostenendo che il rapporto fra le parti era regolato da una convenzione che prevedeva un compenso forfettario trimestrale di euro 10.000,00 e che era stato pagato come da documentazione depositata, proveniente sia da Encal Cisl, che da enti collegati, accompagnata da apposite quietanze.

Il ricorrente, con note di trattazione scritta, deferiva in ogni caso giuramento decisorio al legale rappresentante di Encal Cisl e disconosceva, ai sensi degli artt. 2712, 2719 c.c. e 214 c.p.c., gli allegati nn. 2, 3 (con i sub allegati 1-27), 4 (con i sub allegati 29-41) e 5, depositati da parte resistente.

Con ordinanza del 13.10.2020, la Corte d'Appello di Bari, respinta l'eccezione di prescrizione presuntiva, negata la dimostrazione della convenzione e rilevati il difetto di specificità del disconoscimento della documentazione prodotta dal resistente e la carenza di motivazione, per essersi il ricorrente limitato a contestare la produzione documentale avversaria senza individuare le difformità rispetto alla realtà storica e le ragioni di tali difformità, respingeva il ricorso e condannava il [REDACTED] alla rifusione delle spese di giudizio.

Il Giudice adito riteneva che, alla luce della suddetta documentazione, di cui si doveva tenere conto ai fini del decidere, risultavano provati plurimi pagamenti effettuati, tra il 2006 e il 2014, dagli enti del



circuito Cisl, per un ammontare complessivo di euro 268.756,00, di cui euro 59.518,00 versati da Encal, senza specifica imputazione a singole attività o procedimenti in cui il ricorrente avrebbe patrocinato gli interessi di tali enti. Pertanto, dichiarava integralmente soddisfatta, dagli anzidetti versamenti, la pretesa creditoria fatta valere in giudizio dal [REDACTED] che non avrebbe fornito la prova dell'imputabilità di quei pagamenti a crediti diversi da quello azionato. Avverso il predetto provvedimento l'avvocato [REDACTED] ha proposto ricorso a questa Corte, affidandosi a dodici censure, ed Encal Cisl è rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disposto lo stralcio dal presente procedimento del controricorso dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA relativo al procedimento n. 29265/2020 RG promosso contro la stessa sempre da [REDACTED] erroneamente inserito dalla cancelleria nel fascicolo cartaceo di questo procedimento, nel quale Encal Cisl (ora Encal Inpal) è rimasto intimato.

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l'incompetenza della prima sezione civile della Corte d'appello di Bari, la violazione e falsa applicazione dell'art. 28 della L. n. 794/1942 e la violazione del procedimento sommario speciale disciplinato dall'art. 702-*bis* c.p.c. e dagli artt. 3, 4 e 14 del D.Lgs. n.150/2011, sussistendo la competenza della sezione lavoro della predetta Corte territoriale, Giudice dinanzi al quale si era svolto il procedimento n. 432/2013 R.G., per cui il ricorrente domandava la liquidazione degli onorari professionali.

1.1 Il motivo è infondato.



Premesso che effettivamente, in base all'art. 14 comma 2 del D. Lgs. n.150/2011, per la liquidazione dei compensi richiesta dall'avvocato nei confronti del cliente, è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera professionale, occorre però considerare che tra la sezione lavoro e la sezione civile della stessa corte d'appello non può porsi una questione di competenza, che presuppone la diversità degli uffici giudiziari, ma solo di ripartizione interna degli affari. E' stato poi lo stesso avvocato [REDACTED] ad intraprendere il giudizio davanti alla Corte d'appello di Bari, sezione civile, dopo la declaratoria d'incompetenza del Tribunale di Roma, della qual cosa evidentemente non può ora dolersi, tanto più che si è comunque pronunciata con il rito sommario la Corte d'Appello di Bari e che non risulta neppure indicato quale pregiudizio avrebbe subito il ricorrente per la pronuncia sul suo ricorso della sezione civile, anziché della sezione lavoro.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1188, 1193 e 1195 c.c. e l'inammissibilità dell'eccezione di pagamento per violazione del *ne bis in idem* e per indeterminatezza, giacché il resistente non avrebbe provveduto ad imputare alcuno dei pagamenti asseritamente effettuati in favore del ricorrente alla prestazione professionale oggetto di causa; parimenti indeterminata sarebbe l'imputazione effettuata dalla Corte territoriale, riferendosi essa a pagamenti temporalmente non imputabili al giudizio per cui si chiede la liquidazione.

3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 1195 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente imputato al pagamento che avrebbe dovuto effettuare il resistente per le prestazioni professionali in controversia asseriti pagamenti effettuati da soggetti terzi, diversi



da Encal, aventi autonomia patrimoniale perfetta e propria soggettività giuridica.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1195, 1188, 1193 e 2697 c.c., per non avere il Giudice adito rilevato che il ricorrente aveva provato il titolo del suo credito, che il debitore non aveva imputato alcun pagamento al credito oggetto di causa non assolvendo l'onere probatorio a suo carico e che il pagamento, che il ricorrente dichiarava di non aver ricevuto, in via subordinata, doveva comunque imputarsi a crediti diversi da quelli azionati nel presente giudizio.

5. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 214 c.p.c., per avere la Corte territoriale ommesso di rilevare la mancata produzione, da parte del resistente, degli originali dei documenti oggetto del disconoscimento ex art. 2712 c.c. e la mancata contestazione, ovvero presentazione di istanza di verifica, con riguardo al disconoscimento ex art. 214 c.p.c..

5.1 Ritene la Corte di dover esaminare preventivamente, sul piano logico, il quinto motivo di ricorso, in quanto se risultasse fondato imporrebbe al giudice di rinvio una nuova valutazione del materiale istruttorio, determinante una nuova ricostruzione in fatto.

Il quinto motivo è tuttavia infondato, in quanto la sentenza impugnata a pagina 5, terzo e quarto capoverso, ha correttamente ritenuto che il disconoscimento compiuto dall'avvocato [REDACTED] fosse generico e quindi inidoneo a privare di efficacia probatoria la documentazione in copia prodotta dalla controparte, non avendo il predetto indicato sotto quale profilo e per quale ragione le copie *ex adverso* prodotte non sarebbero state conformi ai rispettivi originali, e per lo stesso motivo ha ritenuto che Encal non fosse tenuta a



depositare gli originali relativi ed a proporre istanza di verifica, in tal modo conformandosi alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. n. 15790/2016; Cass. n.28096/2009). Anche più recentemente, del resto, questa Corte ha affermato che il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all'originale (Cass. n. 7098/2026; Cass. n. 26593/2024).

4.1 Possono quindi essere esaminati congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, inerenti tutti all'erronea attribuzione dell'onere probatorio dell'imputazione dei pagamenti del credito professionale azionato, e devono ritenersi fondati.

L'ordinanza impugnata, a pagina 6, ha dato atto che il resistente ha documentato che l'attuale ricorrente è stato beneficiario tra il 2006 ed il 2014 di pagamenti per euro 268.756,00 da parte degli enti Encal, Fip e Caf Cisl, di cui euro 59.518,00 da parte di Encal Cisl, ma senza specificazione alcuna in ordine all'imputazione riferita a singole attività professionali, o procedimenti in cui il professionista avrebbe patrocinato gli interessi degli enti succitati, non desumibili da prove del debitore ex art. 1193, né da prove del creditore ex art. 1195 c.c., e malgrado ciò ha ritenuto interamente soddisfatta la pretesa creditoria avanzata dal [REDACTED] per la causa di lavoro patrocinata per la Encal Cisl davanti alla Corte d'appello di Bari n. 432/2013 R.G conclusasi nel 2017.

Per giungere a tale conclusione la Corte distrettuale, nonostante la diversità degli importi versati in un ampio arco temporale da Encal e dagli enti collegati rispetto a quello preteso dall'avvocato [REDACTED] ha



erroneamente richiamato le massime delle sentenze di questa Corte n. 21512/2019 e n. 450/2020, ritenendo che la prova del fatto estintivo del pagamento gravante sul debitore si riferisca alla semplice dimostrazione del versamento di una somma superiore al debito da estinguere a favore del creditore, e non anche alla sua esecuzione con riferimento allo specifico credito azionato, senza la quale il pagamento non ha efficacia estintiva e non scatta l'onere probatorio del creditore della dimostrazione contraria della riferibilità di quel versamento ad un altro credito.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacche il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore (Cass. n. 2276/2020; Cass. n.450/2020; Cass. n. 21512/2019; Cass. n. 28779/2018; Cass. n. 6463/2017; Cass. n. 19527/2012).

Il debitore, per parte sua, per dimostrare l'adempimento non deve limitarsi alla semplice allegazione dell'avvenuto pagamento, ma ai sensi dell'art. 1193 c.c. deve altresì fornire la prova che il pagamento sia stato eseguito con riferimento ad un determinato credito, poiché solo in tal caso si può configurare l'efficacia estintiva del pagamento stesso, e l'onere della prova torna a gravare sul creditore allorché costui affermi che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso a quello indicato dal debitore. Il debitore deve quindi dimostrare di



aver dichiarato, contestualmente al pagamento, quale debito intendeva estinguere; in difetto di tale prova, soccorrono i criteri previsti dal secondo comma dell'art. 1193 c.c. (Cass. n. 2276/2020; Cass. n. 28779/2018).

In particolare e specificamente, quest'ultima ordinanza in una fattispecie in tutto analoga a quella in esame, ha statuito che quando un avvocato agisca per il soddisfacimento di un determinato credito riferito a specifiche prestazioni professionali ed il cliente eccepisca di avere corrisposto nel tempo una somma maggiore a quella richiesta, riferendola indistintamente a tutte le pratiche curate dal legale nel suo interesse, l'onere del debitore di dimostrare l'efficacia estintiva del versamento non può ritenersi assolto in base al fatto che il professionista non abbia contestato la ricezione della somma ma si sia limitato a dedurre l'incongruenza tra il credito oggetto della domanda e l'importo oggetto dell'eccezione. Infatti, laddove la corrispondenza tra gli importi del credito e del pagamento non emerga direttamente dagli atti, ovvero da altre circostanze idonee, anche presuntivamente, a circoscrivere ed individuare l'effettiva efficacia estintiva del pagamento eccepito dal debitore, costui non può limitarsi a sostenerne genericamente la natura omnicomprensiva. La Corte distrettuale, pertanto, ha violato il principio dell'onere della prova del fatto estintivo ex art. 2697 c.c., che incombe sul debitore, tanto più che in difetto di imputazione delle parti non ha fatto applicazione neppure dei criteri residuali di imputazione dell'art. 1193 comma 2° c.c..

6. Con il sesto motivo si censura la violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il Giudice adito omissso di considerare che, secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, la fattura o la disposizione



di bonifico non costituiscono, di per sé, prova del pagamento, tanto più se non accompagnati da una quietanza o accettazione e se provenienti dalla medesima parte che intende utilizzarle.

7. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1193 e 1195 c.c., stante la non imputabilità delle parcelle agli onorari professionali oggetto di causa, in quanto prive di IVA e CPA, obbligatori per legge.

8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1195, 1193 e 1188 c.c., per avere il Giudice adito imputato asseriti, indimostrati e disconosciuti pagamenti effettuati da soggetti terzi, dotati di propria soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta, e in alcun modo collegati a Encal, al pagamento che quest'ultimo avrebbe dovuto sostenere in relazione al credito oggetto di giudizio.

8.1 I motivi dal sesto all'ottavo vanno dichiarati assorbiti per effetto dell'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, che imporranno al giudice di rinvio, che si individua nella Corte d'appello di Bari in diversa composizione, di applicare correttamente il principio dell'onere della prova del fatto estintivo, nei termini sopra indicati.

9. Con il nono motivo si deduce la violazione dell'art. 1188 c.c., giacché la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la parcella dell'avvocato relativa a prestazioni giudiziali è fonte di prova presuntiva delle attività indicate e del valore della lite in relazione alla quale è preteso il compenso, e che, in assenza di specifiche contestazioni che investano le singole voci esposte, le pretese del legale devono considerarsi provate.



9.1 Tale motivo deve ritenersi inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza, che non ha respinto la domanda di pagamento del compenso professionale dell'avvocato [REDACTED] perché ha ritenuto non fornita la prova del credito del predetto, bensì perché ha ritenuto che fosse stata data adeguata prova dell'estinzione di quel credito mediante le copie dei pagamenti quietanzate prodotte, non validamente disconosciute dal professionista, ancorché sprovviste di specifica riferibilità a quel credito, evidentemente ritenuto sussistente e non indimostrato.

10. Con il decimo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato la contrarietà della condotta dell'Ente ai principi di correttezza e buona fede, che governano la materia contrattuale.

11. Con l'undicesimo motivo è censurata la violazione degli artt. 3, 4 e 5 ss. D.lgs. n. 231/2002 e dell'art. 2 L. n. 81/2017, per non avere il Giudice adito riconosciuto la sussistenza, sul credito professionale del ricorrente, della debenza degli interessi legali, della svalutazione e degli interessi di mora.

11.1 Il decimo e l'undicesimo motivo di ricorso vanno a loro volta dichiarati assorbiti in ragione dell'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.

12. Con il dodicesimo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 233 c.p.c. e 112 c.p.c., nonché del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte territoriale immotivatamente omissa di ammettere il giuramento decisorio deferito dal ricorrente al legale rappresentante di Encal sia sullo svolgimento dell'attività professionale, sia sul pagamento con bonifico di quello specifico credito.



12.1 Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, in quanto l'avvocato [REDACTED] nell'assai sommaria ricostruzione dei fatti processuali compiuta, ha totalmente ommesso di riportare le conclusioni da lui formulate nel procedimento sfociato nell'ordinanza impugnata, che peraltro non riporta testualmente le conclusioni rassegnate dalle parti, non consentendo di comprendere, senza bisogno di consultare gli atti processuali, se effettivamente ed in che termini egli abbia insistito nelle conclusioni ed in che termini per l'ammissione del giuramento decisorio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, respinge il 1°, 5°, 9° e 12° motivo, assorbi i restanti, cassa l'impugnata ordinanza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9.7.2026

Il Presidente

Giuseppe Tedesco

